

BCC Vita - Master.

Contratto di assicurazione sulla vita

Tariffa a Termine Fisso con prestazioni rivalutabili ed a premio annuo costante

Il presente Fascicolo Informativo, contenente Scheda sintetica, Nota informativa, Condizioni di assicurazione, Regolamento della Gestione Interna Separata, Informativa privacy, Glossario e Fac-simile di polizza, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del documento di polizza.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa

INDICE DEL FASCICOLO INFORMATIVO

SCHEMA SINTETICA	PAG	3
NOTA INFORMATIVA	PAG	7
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	PAG	20
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA	PAG	30
INFORMATIVA PRIVACY <i>(ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196)</i>	PAG	31
GLOSSARIO	PAG	34
FAC-SIMILE DI POLIZZA	PAG	44

SCHEDA SINTETICA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA A TERMINE FISSO CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

**ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa.

Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione: BCC Vita S.p.A. – Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00143.

1.b) Denominazione del contratto: “BCC Vita - Master”

1.c) Tipologia del contratto: Contratto di assicurazione sulla vita a termine fisso con prestazioni rivalutabili ed a premio annuo costante. *Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente. Per le rivalutazioni si terrà a riferimento il rendimento di una Gestione Interna Separata di attivi denominata “BCC Vita Garantita”.*

1.d) Durata: La durata, ossia l'arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa, viene fissata dal Contraente alla data della sottoscrizione della polizza e può variare da un minimo di 5 anni ad un massimo di 40 anni. L'Assicurato, alla data di decorrenza del contratto, deve avere un'età minima di 18 anni compiuti e un'età assicurativa massima di 75; l'età assicurativa massima alla scadenza non può essere superiore a 80 anni.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto qualora siano state corrisposte almeno tre annualità intere di premio.

1.e) Pagamento dei premi: a fronte delle garanzie previste dalla presente forma assicurativa è dovuto un premio annuo costante e anticipato, comunque non oltre la data dell'eventuale decesso dell'Assicurato. Il pagamento del premio annuo può essere frazionato in rate mensili.

L'importo del premio annuo non può risultare inferiore ai seguenti importi:

- 1.000,00 Euro in caso di premio annuo frazionato in rate annuali, al netto delle spese del contratto di cui al punto 8.1.1 della Nota Informativa;
- 1.200,00 Euro in caso di premio annuo frazionato in rate mensili (pertanto la rata mensile non può essere inferiore a 100,00 Euro), al netto delle spese del contratto di cui al punto 8.1.1 della Nota Informativa.

La durata del pagamento dei premi coincide con la durata contrattuale.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

“BCC Vita - Master” è un contratto di assicurazione a termine fisso con prestazioni rivalutabili ed a premio annuo costante (frazionabile in rate mensili). Il contratto prevede la corresponsione, alla data di scadenza del contratto stesso, di un capitale rivalutato sia in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data sia in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

BCC Vita - Master. Contratto di assicurazione a Termine Fisso con prestazioni rivalutabili ed a premio annuo costante

“BCC Vita - Master” è rivolto ad un Clientela caratterizzata dall’obiettivo di dare un adeguato sostegno economico ai Beneficiari designati in Polizza dal Contraente. Le prestazioni del contratto si rivalutano annualmente in base al rendimento ottenuto da una specifica gestione patrimoniale (Gestione Interna Separata) denominata “BCC Vita Garantita”, separata dalle altre attività della Compagnia ed appositamente gestita per far fronte agli impegni assunti.

Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.

Per maggiori dettagli relativi allo sviluppo delle prestazioni, del valore di riduzione e di riscatto si rimanda alla sezione F della Nota informativa (“Progetto esemplificativo delle prestazioni”), al fine di comprendere meglio il meccanismo di rivalutazione (partecipazione agli utili).

La Compagnia è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

- a) **Prestazioni in caso di vita:** in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato.
- b) **Prestazioni in caso di decesso:** in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato solo alla scadenza del contratto. Il pagamento dei premi residui non è più dovuto dal momento del decesso dell’Assicurato.

La prestazione assicurata (capitale assicurato) si rivaluta annualmente in base al tasso di rendimento conseguito dalla Gestione Interna Separata “BCC Vita Garantita” diminuito di 1,0 punti percentuali assoluti, come meglio specificato al punto 5 della Nota informativa “Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili”. Fino alla rivalutazione coincidente con la quinta ricorrenza annuale la misura di rivalutazione minima garantita è pari al 2,00% annuo; a partire dalla sesta ricorrenza annuale la misura minima garantita potrà essere modificata dalla Compagnia, sempre nel rispetto del limite massimo consentito dall’Istituto di Vigilanza; le prestazioni rivalutate verranno consolidate in base ai migliori risultati eventualmente raggiunti ogni anno dalla Gestione Interna Separata (cfr. punto 5 della Nota informativa “Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili”).

Tutte le eventuali rivalutazioni così attribuite di anno in anno alle prestazioni restano acquisite in via definitiva, tramite principio di consolidamento periodico.

In caso di riscatto, **il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.**

In caso di mancato versamento di almeno tre annualità intere di premio, il contratto si risolve ed il Contraente perde i premi versati che restano acquisiti dalla Compagnia.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 6, 11 e 12 delle Condizioni di assicurazione.

4. COSTI

La Compagnia, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni. Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'analogia operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15°anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate, età e sesso dell'Assicurato ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Gestione Interna Separata: "BCC Vita Garantita"

Premio Annuo € 1.000
Sesso ed età Maschio – 50 anni
Durata 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	6,79%
10	2,81%
15	1,39%

Premio Annuo € 1.500
Sesso ed età Maschio – 50 anni
Durata 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	6,75%
10	2,79%
15	1,38%

Premio Annuo € 3.000
Sesso ed età Maschio – 50 anni
Durata 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	6,71%
10	2,77%
15	1,38%

Premio Annuo € 1.000
Sesso ed età Maschio – 45 anni
Durata 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	9,47%
10	4,23%
15	2,26%
20	1,30%

Premio Annuo € 1.500
Sesso ed età Maschio – 45 anni
Durata 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	9,43%
10	4,21%
15	2,25%
20	1,29%

Premio Annuo € 3.000
Sesso ed età Maschio – 45 anni
Durata 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	9,39%
10	4,20%
15	2,24%
20	1,29%

Premio Annuo € 1.000
Sesso ed età Maschio – 40 anni
Durata 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	12,08%
10	5,69%
15	3,22%
20	1,96%

Premio Annuo € 1.500
Sesso ed età Maschio – 40 anni
Durata 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	12,04%
10	5,68%
15	3,21%
20	1,96%

Premio Annuo € 3.000
Sesso ed età Maschio – 40 anni
Durata 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	12,01%
10	5,66%
15	3,20%
20	1,95%

BCC Vita - Master. Contratto di assicurazione a Termine Fisso con prestazioni rivalutabili ed a premio annuo costante

25	1,24%	25	1,24%	25	1,23%
----	-------	----	-------	----	-------

Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata “BCC Vita Garantita” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione interna separata	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati (*)	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2005	3,65%	2,65%	3,16%	1,70%
2006	4,70%	3,70%	3,86%	2,00%
2007	4,26%	3,26%	4,41%	1,71%
2008	4,31%	3,31%	4,46%	3,23%
2009	3,64%	2,64%	3,54%	0,75%

() Qualora il Tasso di rendimento riconosciuto fosse inferiore al Tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente previsto, il Tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni assicurate sarà pari a quest'ultimo.*

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.

* * *

BCC Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Il rappresentante legale
Stefano Milani

NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA A TERMINE FISSO CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota informativa si articola in sei sezioni :

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Denominazione: BCC Vita S.p.A., di seguito definita anche "Compagnia".

Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00143.

Codice Fiscale e Partita Iva: 06868981009

Registro Imprese Milano: REA n. 1714017

Sede Legale, Operativa e Direzione Generale: Via Carlo Esterle, 11 - 20123 Milano (MI) Italia

Recapito Telefonico: +39 02 466275

Sito Internet: <http://www.bccvita.it>

Provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: N° 2091 del 29 maggio 2002 – Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2002.

Indirizzo di posta elettronica: info@bccvita.bcc.it.

Società di revisione contabile: Reconta Ernst & Young,

Sede Legale: Via G.D. Romagnosi, 18/A - 00196 Roma (RM) Italia

2. Conflitto di interessi

In relazione all'offerta ed all'esecuzione del prodotto assicurativo a vita intera qui descritto, la Compagnia BCC Vita S.p.A., facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni, può trovarsi in possibili situazioni di conflitti di interesse in tutte le situazioni che implicano rapporti con Società del Gruppo o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

La Compagnia non ha stipulato nessun accordo di riconoscimento di utilità derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi.

Pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, la Compagnia effettua le operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse.

In ogni caso la Compagnia opera al fine di contenere costi a carico dei contraenti e ottenere il migliore risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi assicurativi.

La Compagnia è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo; tali procedure prevedono il coinvolgimento delle funzioni operative e di controllo della Compagnia nonché il monitoraggio periodico da parte del Consiglio di Amministrazione.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

“BCC Vita - Master” (cod. 5001R) è un contratto di assicurazione a termine fisso con prestazioni rivalutabili ed a premio annuo costante (frazionabile in rate mensili). Il contratto prevede la corresponsione, alla data di scadenza del contratto stesso, di un capitale rivalutato sia in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data sia in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

La durata, ossia l'arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa, viene fissata dal Contraente alla data della sottoscrizione della polizza e può variare da un minimo di 5 anni ad un massimo di 40 anni. L'Assicurato, alla data di decorrenza del contratto, deve avere un'età minima di 18 anni compiuti e un'età assicurativa massima di 75; l'età assicurativa massima alla scadenza non può essere superiore a 80 anni.

Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità) e conseguentemente il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione delle somme versate rivalutate, al netto dei costi e delle predette parti di premio per le coperture di puro rischio.

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

PRESTAZIONI IN CASO DI VITA: in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato.

PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO: in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato solo alla scadenza del contratto. Il pagamento dei premi residui non è più dovuto dal momento del decesso dell'Assicurato.

La prestazione assicurata (capitale assicurato) si rivaluta annualmente in base al tasso di rendimento conseguito dalla Gestione Interna Separata “BCC Vita Garantita” diminuito di 1,0 punti percentuali assoluti, come meglio specificato al punto 5 della presente Nota informativa “Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili”. Fino alla rivalutazione coincidente con la quinta ricorrenza annuale la misura di rivalutazione minima garantita è pari al 2,00% annuo; a partire dalla sesta ricorrenza annuale la misura minima garantita potrà essere modificata dalla Compagnia, sempre nel rispetto del limite massimo consentito dall'Istituto di Vigilanza; le prestazioni rivalutate verranno consolidate in base ai migliori risultati eventualmente raggiunti ogni anno dalla Gestione Interna Separata (cfr. punto 5 della Nota informativa “Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili”).

Tutte le eventuali rivalutazioni così attribuite di anno in anno alle prestazioni restano acquisite in via definitiva, tramite principio di consolidamento periodico.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, **fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 6 delle Condizioni di assicurazione**. In questi casi (esclusioni) la Compagnia paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.

Si precisa che trascorsi 30 giorni dalla prima rata di premio non pagata, il contratto si definisce “non al corrente con il pagamento dei premi” e pertanto la copertura assicurativa viene sospesa, fermo restando il

diritto del Contraente di riattivare l'assicurazione secondo quanto indicato nell'articolo 9 delle Condizioni di assicurazione.

Nel periodo di sospensione della copertura assicurativa, solo nel caso in cui risultano pagate almeno tre annualità intere di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione determinabile secondo i criteri di calcolo di cui all'articolo 10 delle Condizioni di assicurazione.

Si ricorda come la piena copertura assicurativa risulti subordinata alla circostanza che l'Assicurato si sia sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Compagnia, accettandone modalità ed oneri.

Qualora l'Assicurato, previo assenso della Compagnia, abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, viene applicato un periodo di carenza di sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione durante il quale la Compagnia si impegna a corrispondere l'intero capitale assicurato solo nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di uno dei casi riportati all'art. 7 delle Condizioni di assicurazione.

Inoltre, modalità assuntive specifiche sono previste per la garanzia relativa al decesso dovuto ad infezione del H.I.V. (Aids e patologie collegate), come riportato nel suddetto art. 7 delle Condizioni di assicurazione. In ogni caso è di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese siano complete e veritiere per evitare il rischio di contestazioni legittime e successive della Compagnia, che potrebbero pregiudicare il diritto dei beneficiari al pagamento del capitale assicurato.

Il Contraente è invitato a leggere con attenzione le raccomandazioni e avvertenze contenute in proposta relative alla compilazione del questionario sanitario.

4. Premi

L'importo del **premio annuo** è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all'età e sesso dell'Assicurato, al suo stato di salute, alle sue attività professionali svolte ed alle sue abitudini di vita dichiarate al momento della sottoscrizione del contratto; esso è dovuto in forma anticipata, con periodicità annuale, per tutta la durata del contratto, comunque non oltre la data dell'eventuale decesso dell'Assicurato.

Il premio annuo può anche essere corrisposto in rate mensili; in questo caso sono applicati i costi dettagliatamente descritti al punto 8.1.1 della presente Nota informativa (interessi di frazionamento).

L'importo del premio annuo non può risultare inferiore ai seguenti importi:

- 1.000,00 Euro in caso di premio annuo frazionato in rate annuali al netto delle spese del contratto di cui al successivo punto 8.1.1 della presente Nota Informativa;
- 1.200,00 Euro in caso di premio annuo frazionato in rate mensili (pertanto la rata mensile non può essere inferiore a 100,00 Euro), al netto delle spese del contratto di cui al successivo punto 8.1.1 della presente Nota Informativa.

Il primo premio annuo, anche se frazionato, è dovuto per intero.

Con la corresponsione di almeno tre annualità intere di premio, il Contraente acquisisce il diritto al riscatto del contratto o alla riduzione della prestazione assicurata a scadenza. Il mancato pagamento da parte del Contraente di almeno tre annualità intere di premio determina la risoluzione del contratto ed i premi restano acquisiti dalla Compagnia.

Il versamento dei premi avviene presso la Banca del Contraente, se convenzionata con la Compagnia, ponendo in essere una "Autorizzazione di addebito in conto" (RID), che implica l'addebito automatico del premio di assicurazione. Il Contraente ha la facoltà di modificare la Banca o il conto corrente di appoggio, purché le nuove coordinate di conto si riferiscano ad una Banca convenzionata con la Compagnia.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

La misura annua di rivalutazione delle prestazioni assicurate è pari, ad ogni ricorrenza annuale, al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Interna Separata "BCC Vita Garantita" diminuito di 1,0 punti percentuali assoluti (cfr. articolo 13 delle Condizioni di assicurazione). Si precisa che fino alla rivalutazione coincidente con la quinta ricorrenza annuale la misura di rivalutazione minima garantita è pari al 2,00% annuo; a partire dalla sesta

BCC Vita - Master. Contratto di assicurazione a Termine Fisso con prestazioni rivalutabili ed a premio annuo costante

ricorrenza annuale la misura minima garantita potrà essere modificata dalla Compagnia, sempre nel rispetto del limite massimo consentito dall'Istituto di Vigilanza.

Il capitale assicurato rivalutato è determinato:

- nel caso di polizza in regola con il pagamento dei premi (cfr art. 12 della presente Nota informativa), sommando al capitale assicurato in vigore:
 - un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per la misura di rivalutazione sopra definita ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del contratto;
 - un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione sopra definita la differenza tra il capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente e quello inizialmente assicurato.
- nel caso di polizza non in regola con il pagamento dei premi (cfr art. 12 della presente Nota informativa), sommando al capitale assicurato ridotto in vigore un importo ottenuto moltiplicando tale capitale per la misura di rivalutazione sopra definita.

La maggiorazione del capitale per rivalutazione testé descritta rimane acquisita in maniera definitiva sul contratto.

All'interno della Sezione C della presente Nota informativa vengono descritte in modo più approfondito le caratteristiche della Gestione Interna Separata "BCC Vita Garantita".

Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni sono quantificate nella Sezione F contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto.

La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

7. Opzioni di contratto

Il presente contratto non prevede alcuna possibilità di opzione.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7. Gestione Interna Separata

Come indicato in precedenza, il contratto è collegato ad una specifica gestione interna separata, denominata "BCC Vita Garantita"; tale gestione è operativa dal 31/10/2002 e non è prevista al momento una data di chiusura. La rivalutazione delle prestazioni assicurate avviene su base annuale, secondo il meccanismo di calcolo dei rendimenti illustrato nel Regolamento.

Le attività sono denominate in Euro. L'investimento nella Gestione Interna Separata si propone di ottenere un capitale via via crescente, avente la garanzia di un rendimento minimo con le caratteristiche di rivalutazione disciplinate nelle Condizioni di assicurazione.

Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento corrisponde al periodo annuale che termina alla fine del terzo mese antecedente alla ricorrenza annuale. La composizione della Gestione è **prevalentemente obbligazionaria**, senza indicazione di limiti quantitativi o qualitativi agli investimenti previsti dal regolamento della Gestione. Gli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa di assicurazione **non risultano al momento significativi**, mentre **non è adottato alcun particolare stile gestionale**, tenuto conto della necessità di garantire annualmente un rendimento minimo.

BCC Vita - Master. Contratto di assicurazione a Termine Fisso con prestazioni rivalutabili ed a premio annuo costante

La gestione del Fondo è stata delegata a: ICCREA Banca, con Sede in Italia - Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma (RM), mentre la revisione contabile è affidata a Reconta Ernst & Young, con sede Legale in Italia – via G. d. Romagnosi, 18/A - 00196 Roma (RM).

La Gestione Interna Separata “BCC Vita Garantita”, separata dalle altre attività della Compagnia, viene disciplinata da apposito Regolamento che forma parte integrante delle Condizioni di assicurazione del prodotto “BCC Vita - Master”.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

8. Costi

8.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1. Costi gravanti sul premio

La Compagnia trattiene dal premio annuo:

- ✓ le spese del contratto;
- ✓ gli eventuali interessi di frazionamento;
- ✓ il caricamento per la copertura dei costi di intermediazione, gestione e amministrazione.

Le **spese del contratto** sono le seguenti:

- spese di emissione, applicate alla prima rata di premio versata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto: 15,00 Euro;
- spese di emissione, applicate ad ogni rata di premio successiva alla prima: 1,00 Euro.

Gli **interessi di frazionamento**, applicati qualora il Contraente scelga di frazionare il premio in rate mensili, sono pari al 2,50% di ogni rata di premio al netto delle spese del contratto descritte precedentemente.

Il **caricamento per la copertura dei costi di intermediazione, gestione e amministrazione** è pari al 3,00% di ogni premio al netto delle spese del contratto e dell'eventuale costo di frazionamento descritti precedentemente.

Il costo derivante dalla specifica combinazione delle variabili anzidette verrà indicato nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

8.1.2. Costi per riscatto

E' possibile esercitare il diritto di riscatto qualora siano state corrisposte almeno tre annualità intere di premio.

Il valore di riscatto si ottiene scontando al tasso annuo composto dell'1,50% l'importo del capitale ridotto, definito al successivo punto 13 “Riscatto e riduzione” della presente Nota informativa, in vigore alla data di richiesta del riscatto per il periodo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e la scadenza del contratto.

Di seguito si riporta la relativa tabella dei costi percentuali calcolati sulla prestazione ridotta per le diverse durate residue espresse in anni interi:

TABELLA A – COSTI PER RISCATTO (TASSO ANNUO DI SCONTO 1,50%)

Durata residua (anni interi)	Costi per riscatto (%)
37	42,36%
36	41,49%
35	40,61%
34	39,72%
33	38,82%
32	37,90%
31	36,97%
30	36,02%
29	35,06%
28	34,09%
27	33,10%
26	32,10%
25	31,08%
24	30,05%
23	29,00%
22	27,93%
21	26,85%
20	25,75%
19	24,64%
18	23,51%
17	22,36%
16	21,20%
15	20,01%
14	18,82%
13	17,60%
12	16,36%
11	15,11%
10	13,83%
9	12,54%
8	11,23%
7	9,90%
6	8,55%
5	7,17%
4	5,78%
3	4,37%
2	2,93%
1	1,48%

8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

Come precedentemente indicato, la Compagnia preleva, sul rendimento conseguito dalla Gestione Interna Separata “BCC Vita Garantita” - qualora positivo e capiente - un costo annuo di gestione fissato nella misura di 1,0 punti percentuali assoluti, fatta salva la misura di rivalutazione annua minima contrattualmente garantita, come indicato nel precedente punto 5 della presente Nota informativa.

9. Sconti

Non sono previsti sconti di premio.

10. Regime fiscale (*)

I premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Per i contratti di assicurazione in cui solo parte del premio è destinata alla copertura dei rischi sopraindicati, la detrazione spetta solo per tale parte di premio.

Le somme liquidate, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica:

- se corrisposte in forma di *capitale per riscatto o per scadenza*, sono soggette ad imposta sostitutiva del 12,5%, calcolata sulla differenza (plusvalenza) – se positiva – tra la somma dovuta dalla Compagnia ed la somma dei premi versati;
- se corrisposte in forma di *capitale per morte* del soggetto assicurato, non sono soggette ad alcuna imposta.

Le somme corrisposte a soggetti nell'esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d'Impresa secondo le regole proprie di tali categorie di reddito e sono assoggettabili a tassazione ordinaria.

(*) Misure in vigore alla data della presente Nota informativa.

SEZIONE E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

11. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la polizza sottoscritta dalla Compagnia, sempreché sia stato effettuato il pagamento della prima rata di premio (premio di perfezionamento). L'età minima del Contraente al momento della conclusione del contratto è di 18 anni compiuti.

L'assicurazione entra in vigore, e pertanto ha decorrenza, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio:

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso
ovvero

- alle ore 24 del giorno indicato nel documento di polizza qualora questa preveda una data di decorrenza diversa da quella in cui il contratto è concluso.

La decorrenza di questo contratto, riportata nel documento di polizza, risulta fissata al sesto giorno successivo al momento della conclusione.

12. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi

Il Contraente può risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi con gli effetti seguenti:

- scioglimento del contratto, con perdita dei premi già versati, nel caso di mancato pagamento delle prime tre annualità intere di premio;
- scioglimento del contratto, con riconoscimento del valore di riscatto calcolato come indicato al punto 13 della presente Nota informativa, qualora siano state pagate almeno le prime tre annualità intere di premio e l'Assicurato sia in vita.

Nel caso in cui il Contraente abbia provveduto al pagamento almeno delle prime tre annualità intere di premio, sospendendo i versamenti, può mantenere in vigore il contratto per una prestazione ridotta, rivalutabile e determinata così come indicato al punto 13 della presente Nota informativa.

È possibile inoltre chiedere, entro un anno dalla sospensione del versamento dei premi, il ripristino delle prestazioni del contratto (riattivazione).

La riattivazione può avvenire solo dietro espressa domanda del Contraente ed accettazione scritta della Compagnia, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

BCC Vita - Master. Contratto di assicurazione a Termine Fisso con prestazioni rivalutabili ed a premio annuo costante

Il Contraente ha la facoltà di riattivare il contratto pagando le rate arretrate aumentate degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la data stabilita per il versamento di ogni rata di premio arretrata e la data di riattivazione.

Per saggio annuo di riattivazione si intende il tasso pari alla misura percentuale della rivalutazione applicata alla polizza (tenendo, quindi, conto della garanzia di rendimento minimo) all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse.

La riattivazione ripristina le medesime prestazioni assicurate qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento premi; la riattivazione del contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento di tutti i premi arretrati.

Si precisa che trascorsi 30 giorni dalla prima rata di premio non pagata, il contratto si definisce “non al corrente con il pagamento dei premi” e pertanto la copertura assicurativa viene sospesa, fermo restando il diritto del Contraente di riattivare l'assicurazione secondo quanto indicato nell'articolo 9 delle Condizioni di assicurazione.

Nel periodo di sospensione della copertura assicurativa, solo nel caso in cui risultano pagate almeno tre annualità intere di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione determinabile secondo i criteri di calcolo di cui all'articolo 10 delle Condizioni di assicurazione.

13. Riscatto e riduzione

A condizione che siano state versate almeno tre annualità intere di premio e l'Assicurato sia in vita, il Contraente, tramite richiesta scritta da inoltrare alla Compagnia, può richiedere il riscatto totale del contratto, con conseguente scioglimento del contratto medesimo, o interrompere il versamento dei premi con conseguente riduzione delle prestazioni assicurate (Capitale Ridotto).

Non è ammessa, invece, la liquidazione parziale del valore di riscatto.

Il **Capitale Ridotto** si determina moltiplicando il capitale iniziale assicurato per il rapporto tra il numero dei premi pagati, comprese le eventuali frazioni, ed il numero dei premi pattuiti, ed aggiungendo al valore così ottenuto la differenza tra il capitale rivalutato alla ricorrenza annuale che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, ed il capitale inizialmente assicurato.

Il **Valore di Riscatto** si ottiene scontando al tasso annuo composto dell'1,50% l'importo del capitale ridotto, calcolato nel modo sopra illustrato, in vigore alla data di richiesta del riscatto per il periodo di tempo, espresso in anni e frazioni, che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e la scadenza del contratto (cfr. Tabella A dei costi corrispondenti al precedente punto 8.1.2).

I pagamenti dovuti a qualsiasi titolo vengono effettuati dalla Compagnia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista all'art. 15 delle Condizioni di assicurazione.

Il Contraente può ottenere il riscatto totale del contratto, mediante una richiesta presentata allo Sportello Bancario o tramite richiesta scritta del Contraente inviata con raccomandata A.R. e indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Via Carlo Esterle, 11 – 20132 Milano Mi Tel. 02/466275 – Fax 02/89078949 – e-mail: info@bccvita.bcc.it

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto a:

- BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 – 20132 MILANO,

che si impegna a fornirle entro dieci giorni dalla richiesta.

La richiesta di riscatto deve essere corredata di tutti i documenti richiesti secondo quanto indicato all'articolo 15 delle Condizioni di assicurazione.

È necessario tener presente che il risultato ottimale del piano assicurativo si ottiene solo rispettando il programma dei versamenti inizialmente stabilito. L'interruzione volontaria del pagamento dei premi, infatti, poiché modifica l'equilibrio economico e demografico dell'assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata

BCC Vita - Master. Contratto di assicurazione a Termine Fisso con prestazioni rivalutabili ed a premio annuo costante

nei primi anni di vita del contratto; pertanto **per il Contraente esiste l'eventualità che i valori sopra citati risultino inferiori ai premi versati.**

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione F della presente Nota informativa per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto e riduzione; i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto esemplificativo personalizzato che la Società consegnerà al Contraente.

14. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di decorrenza del contratto, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto e indirizzata al seguente recapito: BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano.

Il recesso ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di recesso.

Entro 30 giorni dalla data di richiesta di recesso (riportata nel documento che verrà trasmesso alla Compagnia) la Compagnia, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborsa al Contraente l'ammontare del premio versato.

La Società ha tuttavia il diritto di recuperare:

- a) le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, indicate nella proposta di assicurazione e nel documento di polizza;
- b) le eventuali spese documentate per accertamenti sanitari relative allo stato di salute dell'Assicurato, se sostenute dalla Società o dai suoi incaricati;
- c) la parte di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

La richiesta di recesso deve essere corredata di tutti i documenti richiesti nell'art. 15 delle Condizioni di assicurazione.

15. Documentazione da consegnare alla Compagnia

Per la liquidazione delle prestazioni la documentazione necessaria per il caso di liquidazione della polizza, a seguito di eventi contrattualmente previsti, è elencata per tutte le casistiche all'art. 15 delle Condizioni di assicurazione.

La richiesta di liquidazione, corredata della suddetta documentazione, deve essere inoltrata alla Compagnia tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano.

La Compagnia, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento (riscatto, scadenza), provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suindicata.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa ovvero dalla data di ricevimento presso l'Agenzia/Banca cui è appoggiata la polizza, se anteriore. Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia/Banca cui è appoggiata la polizza.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti vantati nei confronti della Compagnia si prescrivono in due anni dal verificarsi dell'evento su cui i diritti stessi si fondano.

16. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana; le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Compagnia a proporre quella da applicare.

In ogni caso prevalgono le norme imperative di diritto italiano.

17. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso eventualmente allegato sono redatti in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Compagnia a proporre quella da applicare.

18. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società BCC Vita S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio - Sezione Reclami, Via Carlo Esterle, 11 – 20132 MILANO - telefax 02-89078949 - indirizzo email: reclami@bccvita.bcc.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06-421331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

19. Ulteriore informativa disponibile

La Compagnia si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto annuale aggiornato della Gestione Interna Separata "BCC Vita Garantita" e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa. Tali informazioni sono disponibili sul sito internet: www.bccvita.it

20. Informativa in corso di contratto

La Compagnia comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi di seguito riportati:

- Denominazione Sociale
- Forma giuridica
- Indirizzo della Sede Legale, Operativa o Direzione Generale.

21. Informazioni relative al contratto

La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa o nel Regolamento della Gestione Interna Separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. A richiesta del Contraente, la Compagnia fornirà altresì sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

La Compagnia è comunque a disposizione per comunicare, dietro richiesta scritta da parte del Contraente, indirizzata a: BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano, i valori pertinenti al presente contratto, nonché il valore di riscatto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Inoltre, la Compagnia trasmetterà entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento;
- c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;

BCC Vita - Master. Contratto di assicurazione a Termine Fisso con prestazioni rivalutabili ed a premio annuo costante

f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Compagnia, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

22. Comunicazioni del Contraente alla Società

Il Contraente non è tenuto a fornire alcuna comunicazione in caso di modifiche di professione dell'Assicurato che aggravino il rischio assunto dalla Società eventualmente intervenute in corso di contratto ai sensi dell'art. 1926 del codice civile.

SEZIONE F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

Tariffa 5001R: Contratto di assicurazione a termine fisso a premio annuo costante

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto previsti dal contratto.

L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell'Assicurato ed ha validità alle condizioni vigenti alla data del presente progetto.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

A) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente previsto, pari al 2,00% fino alla quinta ricorrenza annuale e, successivamente, considerando che la Compagnia si è riservata la facoltà di modificare tale tasso minimo non è stata considerata, prudenzialmente, alcuna rivalutazione;

B) un'ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%, tenendo conto di un'aliquota di retrocessione pari al 100% e costi di gestione pari all' 1,00%.

Sviluppo dei premi, delle prestazioni e dei valori di riduzione e di riscatto in base a:

A) Tasso di rendimento minimo garantito	
Data preventivo:	xx/xx/xxxx
Età dell'Assicurato:	40
Sesso dell'Assicurato:	Maschio
Tasso di rendimento annuo minimo garantito fino alla quinta ricorrenza annuale:	2,00%
Durata-contrattuale:	20
Premio di perfezionamento (con rateazione annuale):	€ 1.500,00
Capitale assicurato iniziale:	€ 28.110,09

ANNI TRASCORSI	PREMIO ANNUO	CUMULO DEI PREMI ANNUI	CAPITALE ASSICURATO ALLA FINE DELL'ANNO	INTERRUZIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI		
				VALORE DI RISCATTO ALLA FINE DELL'ANNO	CAPITALE RIDOTTO ALLA FINE DELL'ANNO	CAPITALE RIDOTTO ALLA SCADENZA
1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 28.138,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	€ 1.486,00	€ 2.986,00	€ 28.194,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	€ 1.486,00	€ 4.472,00	€ 28.281,01	€ 3.406,34	€ 4.387,43	€ 4.564,68
4	€ 1.486,00	€ 5.958,00	€ 28.396,87	€ 4.656,32	€ 5.908,80	€ 6.026,98
5	€ 1.486,00	€ 7.444,00	€ 28.543,16	€ 5.967,36	€ 7.460,59	€ 7.460,59
6	€ 1.486,00	€ 8.930,00	€ 28.543,16	€ 7.197,94	€ 8.866,10	€ 8.866,10
7	€ 1.486,00	€ 10.416,00	€ 28.543,16	€ 8.464,08	€ 10.271,60	€ 10.271,60
8	€ 1.486,00	€ 11.902,00	€ 28.543,16	€ 9.766,59	€ 11.677,11	€ 11.677,11
9	€ 1.486,00	€ 13.388,00	€ 28.543,16	€ 11.106,26	€ 13.082,61	€ 13.082,61
10	€ 1.486,00	€ 14.874,00	€ 28.543,16	€ 12.483,94	€ 14.488,12	€ 14.488,12
11	€ 1.486,00	€ 16.360,00	€ 28.543,16	€ 13.900,44	€ 15.893,62	€ 15.893,62
12	€ 1.486,00	€ 17.846,00	€ 28.543,16	€ 15.356,62	€ 17.299,12	€ 17.299,12
13	€ 1.486,00	€ 19.332,00	€ 28.543,16	€ 16.853,37	€ 18.704,63	€ 18.704,63
14	€ 1.486,00	€ 20.818,00	€ 28.543,16	€ 18.391,56	€ 20.110,13	€ 20.110,13
15	€ 1.486,00	€ 22.304,00	€ 28.543,16	€ 19.972,11	€ 21.515,64	€ 21.515,64
16	€ 1.486,00	€ 23.790,00	€ 28.543,16	€ 21.595,94	€ 22.921,14	€ 22.921,14
17	€ 1.486,00	€ 25.276,00	€ 28.543,16	€ 23.263,99	€ 24.326,65	€ 24.326,65
18	€ 1.486,00	€ 26.762,00	€ 28.543,16	€ 24.977,21	€ 25.732,15	€ 25.732,15
19	€ 1.486,00	€ 28.248,00	€ 28.543,16	€ 26.736,61	€ 27.137,66	€ 27.137,66
20	€ 1.486,00	€ 29.734,00	€ 28.543,16	-	-	-

Capitale minimo garantito a scadenza: € 28.543,16

I valori sviluppati in base ai tassi di rendimento minimi contrattualmente previsti rappresentano le prestazioni certe che **la Compagnia è tenuta a corrispondere**, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

Gli importi indicati non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti ad esempio alla professione ed allo stato di salute dell'Assicurato.

L'operazione di riscatto può comportare una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati non potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, che prudenzialmente è stato posto uguale allo 0,00% a partire dalla sesta ricorrenza annuale.

B) Ipotesi di rendimento finanziario	
Data preventivo:	xx/xx/xxxx
Età dell'Assicurato:	40
Sesso dell'Assicurato:	Maschio
Tasso annuo di rendimento finanziario:	4,00%
Prelievo annuo sul rendimento:	1,00%
Aliquota di retrocessione:	100,00%
Tasso annuo di rendimento finanziario retrocesso:	3,00%
Durata contrattuale:	20
Premio di perfezionamento (con rateazione annuale):	€ 1.500,00
Capitale assicurato iniziale:	€ 28.110,09

ANNI TRASCORSI	PREMIO ANNUO	CUMULO DEI PREMI ANNUI	CAPITALE ASSICURATO ALLA FINE DELL'ANNO	INTERRUZIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI		
				VALORE DI RISCATTO ALLA FINE DELL'ANNO	CAPITALE RIDOTTO ALLA FINE DELL'ANNO	CAPITALE RIDOTTO ALLA SCADENZA
1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 28.152,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	€ 1.486,00	€ 2.986,00	€ 28.237,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	€ 1.486,00	€ 4.472,00	€ 28.368,19	€ 3.474,02	€ 4.474,61	€ 7.395,85
4	€ 1.486,00	€ 5.958,00	€ 28.544,59	€ 4.772,73	€ 6.056,52	€ 9.718,94
5	€ 1.486,00	€ 7.444,00	€ 28.768,45	€ 6.147,56	€ 7.685,88	€ 11.974,35
6	€ 1.486,00	€ 8.930,00	€ 29.041,19	€ 7.602,26	€ 9.364,13	€ 14.164,09
7	€ 1.486,00	€ 10.416,00	€ 29.364,28	€ 9.140,70	€ 11.092,72	€ 16.290,03
8	€ 1.486,00	€ 11.902,00	€ 29.739,23	€ 10.766,97	€ 12.873,18	€ 18.354,08
9	€ 1.486,00	€ 13.388,00	€ 30.167,59	€ 12.485,30	€ 14.707,04	€ 20.357,98
10	€ 1.486,00	€ 14.874,00	€ 30.650,97	€ 14.300,17	€ 16.595,93	€ 22.303,54
11	€ 1.486,00	€ 16.360,00	€ 31.191,01	€ 16.216,23	€ 18.541,47	€ 24.192,41
12	€ 1.486,00	€ 17.846,00	€ 31.789,42	€ 18.238,36	€ 20.545,38	€ 26.026,27
13	€ 1.486,00	€ 19.332,00	€ 32.447,95	€ 20.371,69	€ 22.609,42	€ 27.806,73
14	€ 1.486,00	€ 20.818,00	€ 33.168,40	€ 22.621,54	€ 24.735,37	€ 29.535,33
15	€ 1.486,00	€ 22.304,00	€ 33.952,63	€ 24.993,51	€ 26.925,11	€ 31.213,58
16	€ 1.486,00	€ 23.790,00	€ 34.802,55	€ 27.493,44	€ 29.180,53	€ 32.842,94
17	€ 1.486,00	€ 25.276,00	€ 35.720,13	€ 30.127,45	€ 31.503,62	€ 34.424,86
18	€ 1.486,00	€ 26.762,00	€ 36.707,40	€ 32.901,93	€ 33.896,39	€ 35.960,68
19	€ 1.486,00	€ 28.248,00	€ 37.766,46	€ 35.823,61	€ 36.360,96	€ 37.451,79
20	€ 1.486,00	€ 29.734,00	€ 38.899,45	-	-	-

Capitale rivalutato a scadenza:	€ 38.899,45
--	--------------------

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia.

Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

Si evidenzia che la Compagnia si riserva la facoltà di modificare il tasso di rendimento minimo garantito, una volta trascorsa la quinta ricorrenza annuale.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Il Contraente ha diritto a richiedere chiarimenti all'Intermediario in merito ai diversi risultati conseguibili in relazione alle diverse articolazioni del premio o di altri elementi.

* * *

BCC Vita è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il rappresentante legale
Stefano Milani

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1 OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA

Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici firmate dalla Compagnia stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di Legge.

2 DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze tali che la Società non avrebbe mai dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse riconosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa:

- quando esiste malafede o colpa grave, ha diritto:
 - di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di rifiutare in caso di sinistro e in ogni tempo qualsiasi pagamento;
- quando non esiste malafede o colpa grave, ha diritto:
 - di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di ridurre, in caso di sinistro ed in ogni tempo, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede o con colpa grave.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

3 BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Compagnia o per testamento. La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

- il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- il Contraente sia deceduto;
- il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto di volersi avvalere del beneficio.

4 INFORMAZIONI SUL PREMIO

L'importo del **premio annuo** è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all'età e sesso dell'Assicurato, al suo stato di salute, alle sue attività professionali svolte ed alle sue abitudini di vita dichiarate al momento della sottoscrizione del contratto; esso è dovuto in forma anticipata, con periodicità annuale, per tutta la durata del contratto, comunque non oltre la data dell'eventuale decesso dell'Assicurato.

Il premio annuo può anche essere corrisposto in rate mensili; in questo caso sono applicati i costi dettagliatamente descritti all'articolo 14 delle presenti Condizioni di assicurazione (interessi di frazionamento).

L'importo del premio annuo non può risultare inferiore ai seguenti importi:

- 1.000,00 Euro in caso di premio annuo frazionato in rate annuali, al netto delle spese del contratto di cui al successivo art. 14.1.1 delle presenti Condizioni di assicurazione;
- 1.200,00 Euro in caso di premio annuo frazionato in rate mensili (pertanto la rata mensile non può essere inferiore a 100,00 Euro), al netto delle spese del contratto di cui al successivo art. 14.1.1 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Il primo premio annuo, anche se frazionato, è dovuto per intero.

Con la corresponsione di almeno tre annualità intere di premio, il Contraente acquisisce il diritto al riscatto del contratto o alla riduzione della prestazione assicurata a scadenza. Il mancato pagamento da parte del Contraente di almeno tre annualità di premio determina la risoluzione del contratto ed i premi restano acquisiti dalla Compagnia.

Il versamento dei premi avviene presso la Banca del Contraente, se convenzionata con la Compagnia, ponendo in essere una “Autorizzazione di addebito in conto” (RID), che implica l’addebito automatico del premio di assicurazione. Il Contraente ha la facoltà di modificare la Banca o il conto corrente di appoggio, purché le nuove coordinate di conto si riferiscano ad una Banca convenzionata con la Compagnia.

Il Contraente potrà richiedere chiarimenti in ordine agli elementi che concorrono a determinare il premio.

5. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DECORRENZA, DURATA, LIMITI DI ETÀ

Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la polizza sottoscritta dalla Compagnia, sempreché sia stato effettuato il pagamento della prima rata di premio (premio di perfezionamento).

L’assicurazione entra in vigore, e pertanto ha decorrenza, a condizione che sia stato pagata la prima rata di premio:

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso

ovvero

- alle ore 24 del giorno indicato nel documento di polizza qualora la polizza preveda una data di decorrenza diversa da quella in cui il contratto è concluso.

La decorrenza di questo contratto, riportata nel documento di polizza, risulta fissata al sesto giorno successivo al momento della conclusione.

Il contratto di assicurazione viene emesso in base ai dati ed alle indicazioni fornite dall’Assicurato. Le dichiarazioni dell’Assicurato devono essere esatte e complete.

La durata, ossia l’arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa, può variare da un minimo di 5 anni ad un massimo di 40 anni.

Il contratto può estinguersi nei seguenti casi:

- il numero di annualità di premio corrisposte è inferiore a tre annualità intere (in tal caso il Contraente perde i premi annui già versati);

oppure

- alla richiesta del riscatto totale da parte del Contraente;

oppure

- alla scadenza contrattuale.

L’Assicurato, alla data di decorrenza del contratto, deve avere un’età minima di 18 anni compiuti e un’età assicurativa massima di 75; l’età assicurativa massima alla scadenza non può essere superiore a 80 anni.

Il Contraente, alla data di decorrenza del contratto, deve avere un’età minima di 18 anni compiuti.

6. PRESTAZIONI

“BCC Vita - Master” (cod. 5001R) è un contratto di assicurazione a termine fisso con prestazioni rivalutabili ed a premio annuo costante (frazionabile in rate mensili). Il contratto prevede la corresponsione, alla data di scadenza del contratto stesso, di un capitale rivalutato sia in caso di sopravvivenza dell’Assicurato a tale data sia in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità) e conseguentemente il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il

BCC Vita - Master. Contratto di assicurazione a Termine Fisso con prestazioni rivalutabili ed a premio annuo costante

risultato della capitalizzazione delle somme versate rivalutate, al netto dei costi e delle predette parti di premio per le coperture di puro rischio.

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

PRESTAZIONE IN CASO DI VITA: in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto è previsto il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato.

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO: in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato solo alla scadenza del contratto. Il pagamento dei premi residui non è più dovuto dal momento del decesso dell'Assicurato.

La prestazione assicurata (capitale assicurato) si rivaluta annualmente in base al tasso di rendimento conseguito dalla Gestione Interna Separata "BCC Vita Garantita" diminuito di 1,0 punti percentuali assoluti, come meglio specificato all'articolo 11 delle Presenti Condizioni di assicurazione "Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili". Fino alla rivalutazione coincidente con la quinta ricorrenza annuale la misura di rivalutazione minima garantita è pari al 2,00% annuo; a partire dalla sesta ricorrenza annuale la misura minima garantita potrà essere modificata dalla Compagnia, sempre nel rispetto del limite massimo consentito dall'Istituto di Vigilanza; le prestazioni rivalutate verranno consolidate in base ai migliori risultati eventualmente raggiunti ogni anno dalla Gestione Interna Separata (cfr. art. 11 delle presenti Condizioni di assicurazione "Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili").

Tutte le eventuali rivalutazioni così attribuite di anno in anno alle prestazioni restano acquisite in via definitiva, tramite principio di consolidamento periodico.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, fatti salvi i decessi causati da:

- attività dolosa del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata solo alle condizioni stabilite dal competente Ministero e su richiesta del Contraente;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione del contratto.

In tutti questi casi, la Società pagherà il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.

Si ricorda come la piena copertura assicurativa risulti subordinata alla circostanza che l'Assicurato si sia sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Compagnia, accettandone modalità ed oneri.

Qualora l'Assicurato, previo assenso della Compagnia, abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, viene applicato un periodo di carenza di sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione durante il quale la Compagnia si impegna a corrispondere l'intero capitale assicurato solo nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di uno dei casi riportati all'art. 7 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Inoltre, modalità assuntive specifiche sono previste per la garanzia relativa al decesso dovuto ad infezione del H.I.V. (Aids e patologie collegate), come riportato nel suddetto art. 7 delle presenti Condizioni di assicurazione. In ogni caso è di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese siano complete e veritiere per evitare il rischio di contestazioni legittime e successive della Compagnia, che potrebbero pregiudicare il diritto dei beneficiari al pagamento del capitale assicurato.

Il Contraente è invitato a leggere con attenzione le raccomandazioni e avvertenze contenute in proposta relative alla compilazione del questionario sanitario.

Si precisa che trascorsi 30 giorni dalla prima rata di premio non pagata, il contratto si definisce “non al corrente con il pagamento dei premi” e pertanto la copertura assicurativa viene sospesa, fermo restando il diritto del Contraente di riattivare l'assicurazione secondo quanto indicato nell'articolo 9 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Nel periodo di sospensione della copertura assicurativa, solo nel caso in cui risultano pagate almeno tre annualità intere di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione determinabile secondo i criteri di calcolo di cui all'articolo 10 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Il seguente contratto prevede, inoltre, una prestazione da erogarsi mediante la richiesta di liquidazione del valore di riscatto come più avanti descritto nell'art. 10 delle presenti Condizioni di assicurazione.

7. CONDIZIONI PER CONTRATTI ASSUNTI SENZA VISITA MEDICA - CONDIZIONI PER CONTRATTI ASSUNTI CON VISITA MEDICA ED IN ASSENZA DEL TEST H.I.V.

Condizioni per contratti assunti senza visita medica

Qualora l'Assicurato, previo assenso della Compagnia, abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, viene applicato un periodo di carenza di sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione durante il quale, qualora la polizza sia al corrente con il pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all'ammontare dei premi versati, al netto degli accessori.

La Compagnia non applicherà nei primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopra indicata qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico (malattia non infettiva) sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto;
- c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Il suddetto periodo di carenza viene esteso a cinque anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione qualora il decesso sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata. In questo caso il capitale assicurato non sarà pagato. In suo luogo qualora si tratti di assicurazione diversa da quelle temporanee in caso di morte ed il contratto risulti al corrente con il pagamento dei premi, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto di accessori. L'Assicurato può richiedere la piena copertura purché si sottoponga a visita medica accettando la modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare.

Condizioni per contratti assunti con visita medica ed in assenza del test H.I.V.

Nel caso in cui l'Assicurato si sia sottoposto a visita medica ma abbia rifiutato di effettuare gli esami clinici richiesti e necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, in caso di decesso dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, detto periodo di carenza viene esteso a sette anni. In questo caso il capitale assicurato non sarà pagato. In suo luogo, qualora si tratti di assicurazione diversa da quelle temporanee in caso di morte ed il contratto risulti al corrente con il pagamento dei premi, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto di accessori.

8. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di decorrenza del contratto, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto e indirizzata al seguente recapito: BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano.

Il recesso ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di recesso.

Entro 30 giorni dalla data di richiesta di recesso (riportata nel documento che verrà trasmesso alla Compagnia) la Compagnia, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborsa al Contraente l'ammontare del premio versato.

La Società ha tuttavia il diritto di recuperare:

- a) le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, indicate nella proposta di assicurazione e nel documento di polizza;
- b) le eventuali spese documentate per accertamenti sanitari relative allo stato di salute dell'Assicurato, se sostenute dalla Società o dai suoi incaricati;
- c) la parte di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

La richiesta di recesso deve essere corredata di tutti i documenti richiesti nell'art. 15 delle presenti Condizioni di assicurazione.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI

Il Contraente può risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi con gli effetti seguenti:

- scioglimento del contratto, con perdita dei premi già versati, nel caso di mancato pagamento delle prime tre annualità intere di premio;
- scioglimento del contratto, con riconoscimento del valore di riscatto calcolato come indicato al successivo art. 10 delle presenti Condizioni di assicurazione, qualora siano state pagate almeno le prime tre annualità intere di premio e l'Assicurato sia in vita.

Nel caso in cui il Contraente abbia provveduto al pagamento almeno delle prime tre annualità intere di premio, sospendendo i versamenti, può mantenere in vigore il contratto per una prestazione ridotta, rivalutabile e determinata così come indicato al successivo art. 10 delle presenti Condizioni di assicurazione.

È possibile inoltre chiedere, entro un anno dalla sospensione del versamento dei premi, il ripristino delle prestazioni del contratto (riattivazione).

La riattivazione può avvenire solo dietro espressa domanda del Contraente ed accettazione scritta della Compagnia, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

Il Contraente ha la facoltà di riattivare il contratto pagando le rate arretrate aumentate degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la data stabilita per il versamento di ogni rata di premio arretrata e la data di riattivazione.

Per saggio annuo di riattivazione si intende il tasso pari alla misura percentuale della rivalutazione applicata alla polizza (tenendo, quindi, conto della garanzia di rendimento minimo) all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse.

La riattivazione ripristina le medesime prestazioni assicurate qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento premi; la riattivazione del contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento di tutti i premi arretrati.

Si precisa che trascorsi 30 giorni dalla prima rata di premio non pagata, il contratto si definisce “non al corrente con il pagamento dei premi” e pertanto la copertura assicurativa viene sospesa, fermo restando il diritto del Contraente di riattivare l'assicurazione secondo quanto indicato nell'articolo 9 delle Condizioni di assicurazione.

Nel periodo di sospensione della copertura assicurativa, solo nel caso in cui risultano pagate almeno tre annualità intere di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione determinabile secondo i criteri di calcolo di cui all'articolo 10 delle Condizioni di assicurazione.

10. RISCATTO E RIDUZIONE

A condizione che siano state versate almeno tre annualità intere di premio e l'Assicurato sia in vita, il Contraente, tramite richiesta scritta da inoltrare alla Compagnia, può richiedere il riscatto totale del contratto, con

BCC Vita - Master. Contratto di assicurazione a Termine Fisso con prestazioni rivalutabili ed a premio annuo costante

conseguente scioglimento del contratto medesimo, o interrompere il versamento dei premi con conseguente riduzione delle prestazioni assicurate (Capitale Ridotto).

Non è ammessa, invece, la liquidazione parziale del valore di riscatto.

Il **Capitale Ridotto** si determina moltiplicando il capitale iniziale assicurato per il rapporto tra il numero dei premi pagati, comprese le eventuali frazioni, ed il numero dei premi pattuiti, ed aggiungendo al valore così ottenuto la differenza tra il capitale rivalutato alla ricorrenza annuale che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, ed il capitale inizialmente assicurato.

Il **Valore di Riscatto** si ottiene scontando al tasso annuo composto dell'1,50% l'importo del capitale ridotto, calcolato nel modo sopra illustrato, in vigore alla data di richiesta del riscatto per il periodo di tempo, espresso in anni e frazioni, che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e la scadenza del contratto (cfr. Tabella A dei costi corrispondenti al punto 8.1.2 della Nota informativa).

I pagamenti dovuti a qualsiasi titolo vengono effettuati dalla Compagnia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista all'art. 15 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Il Contraente può ottenere il riscatto totale del contratto, mediante una richiesta presentata allo Sportello Bancario o tramite richiesta scritta del Contraente inviata con raccomandata A.R. e indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Via Carlo Esterle, 11 – 20132 Milano Mi Tel. 02/466275 – Fax 02/89078949 – e-mail: info@bccvita.bcc.it

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto a:

- BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 – 20132 MILANO,

che si impegna a fornirle entro dieci giorni dalla richiesta.

La richiesta di riscatto deve essere corredata di tutti i documenti richiesti secondo quanto indicato all'articolo 15 delle presenti Condizioni di assicurazione.

È necessario tener presente che il risultato ottimale del piano assicurativo si ottiene solo rispettando il programma dei versamenti inizialmente stabilito. L'interruzione volontaria del pagamento dei premi, infatti, poiché modifica l'equilibrio economico e demografico dell'assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni di vita del contratto; pertanto **per il Contraente esiste l'eventualità che i valori sopra citati risultino inferiori ai premi versati.**

Il Contraente deve valutare con particolare attenzione:

- prima di stipulare il contratto, l'impegno che sta assumendo in termini di premio corrisposto e della tipologia del contratto stesso;
- le conseguenze generalmente negative che comportano l'interruzione del contratto in corso.

11. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Ai fini della copertura degli impegni assunti, verrà considerato quanto descritto negli articoli 12 "Clausola di rivalutazione Gestione Interna Separata "BCC Vita Garantita"" e 13 "Misura di rivalutazione Gestione Interna Separata "BCC Vita Garantita"".

12. CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE GESTIONE INTERNA SEPARATA "BCC VITA GARANTITA"

La misura annua di rivalutazione delle prestazioni assicurate è pari, ad ogni ricorrenza annuale, al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Interna Separata "BCC Vita Garantita" diminuito di 1,0 punti percentuali assoluti (cfr. articolo 13 delle Condizioni di assicurazione). Si precisa che fino alla rivalutazione coincidente con la quinta ricorrenza annuale la misura di rivalutazione minima garantita è pari al 2,00% annuo; a partire dalla sesta ricorrenza annuale la misura minima garantita potrà essere modificata dalla Compagnia, sempre nel rispetto del limite massimo consentito dall'Istituto di Vigilanza.

Il capitale assicurato rivalutato è determinato:

BCC Vita - Master. Contratto di assicurazione a Termine Fisso con prestazioni rivalutabili ed a premio annuo costante

- nel caso di polizza in regola con il pagamento dei premi (cfr. art. 9 delle presenti Condizioni di assicurazione), sommando al capitale assicurato in vigore:
 - un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per la misura di rivalutazione sopra definita ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del contratto;
 - un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione sopra definita la differenza tra il capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente e quello inizialmente assicurato.
- nel caso di polizza non in regola con il pagamento dei premi (cfr. art. 9 delle presenti Condizioni di assicurazione), sommando al capitale assicurato ridotto in vigore un importo ottenuto moltiplicando tale capitale per la misura di rivalutazione sopra definita.

La maggiorazione del capitale per rivalutazione testé descritta rimane acquisita in maniera definitiva sul contratto.

La Gestione Interna Separata “BCC Vita Garantita” è una gestione assicurativa per la quale la Compagnia riconoscerà una rivalutazione annua del capitale assicurato in base alle condizioni descritte precedentemente.

A tal fine la Compagnia gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Interna Separata “BCC Vita Garantita”, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

13. MISURA DI RIVALUTAZIONE “GESTIONE INTERNA SEPARATA BCC VITA GARANTITA”

Ad ogni ricorrenza annuale, la Compagnia rivaluta il capitale assicurato sulla base del rendimento della Gestione Interna Separata “BCC Vita Garantita” osservato sul periodo annuale che termina alla fine del terzo mese antecedente la ricorrenza annuale. La misura annua di rivalutazione delle prestazioni assicurate è pari, ad ogni ricorrenza annuale, al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Interna Separata “BCC Vita Garantita” diminuito di 1,0 punti percentuali assoluti (cfr. articolo 12 delle Condizioni di assicurazione). Si precisa che fino alla rivalutazione coincidente con la quinta ricorrenza annuale la misura di rivalutazione minima garantita è pari al 2,00% annuo; a partire dalla sesta ricorrenza annuale la misura minima garantita potrà essere modificata dalla Compagnia, sempre nel rispetto del limite massimo consentito dall’Istituto di Vigilanza.

Per rendimento della Gestione Interna Separata “BCC Vita Garantita” relativo al periodo suddetto, si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario - con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi - rapportando il risultato finanziario del fondo di quel periodo al valor medio del fondo nello stesso periodo. Il risultato finanziario ed il valore medio sono definiti nel regolamento della Gestione Interna Separata “BCC Vita Garantita”, con riferimento al periodo considerato.

La certificazione di cui all’articolo 2 del Regolamento della Gestione Interna Separata “BCC Vita Garantita”, viene effettuata con riferimento a ciascun esercizio costituito dei predetti dodici mesi.

14. COSTI

14.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

14.1.1. Costi gravanti sul premio

La Compagnia trattiene dal premio annuo:

- ✓ le spese del contratto;
- ✓ gli eventuali interessi di frazionamento;
- ✓ il caricamento per la copertura dei costi di intermediazione, gestione e amministrazione.

Le **spese del contratto** sono le seguenti:

- spese di emissione, applicate alla prima rata di premio versata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto: 15,00 Euro;
- spese di emissione, applicate ad ogni rata di premio successiva alla prima: 1,00 Euro.

BCC Vita - Master. Contratto di assicurazione a Termine Fisso con prestazioni rivalutabili ed a premio annuo costante

Gli **interessi di frazionamento**, applicati qualora il Contraente scelga di frazionare il premio in rate mensili, sono pari al 2,50% di ogni rata di premio al netto delle spese del contratto descritte precedentemente.

Il **caricamento per la copertura dei costi di intermediazione, gestione e amministrazione** è pari al 3,00% di ogni premio al netto delle spese del contratto e dell'eventuale costo di frazionamento descritti precedentemente.

Il costo derivante dalla specifica combinazione delle variabili anzidette verrà indicato nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

14.1.2. Costi per riscatto

E' possibile esercitare il diritto di riscatto qualora siano state corrisposte almeno tre annualità intere di premio.

Il valore di riscatto si ottiene scontando al tasso annuo composto dell'1,50% l'importo del capitale ridotto, definito al precedente articolo 10 delle presenti Condizioni di assicurazione, in vigore alla data di richiesta del riscatto per il periodo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e la scadenza del contratto. I costi percentuali calcolati sulla prestazione ridotta per le diverse durate residue espresse in anni interi sono riportati nella Tabella A al punto 8.1.2 della Nota informativa.

14.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

Come precedentemente indicato, la Compagnia preleva, sul rendimento conseguito dalla Gestione Interna Separata "BCC Vita Garantita" - qualora positivo e capiente - un costo annuo di gestione fissato nella misura di 1,0 punti percentuali assoluti, fatto salvo l'interesse minimo garantito, come indicato nel precedente articolo 11 delle presenti Condizioni di assicurazione.

15. PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Per tutti i pagamenti della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

In particolare:

- In caso di **recesso** il Contraente deve inviare alla Compagnia:
 - la richiesta di recesso debitamente compilata e sottoscritta dal Contraente o dal Legale Rappresentante se Persona Giuridica;
 - l'originale di polizza ed eventuali appendici, ovvero dichiarazione di smarrimento.

- In caso di **scadenza e di riscatto totale**, l'avente diritto, deve inviare alla Compagnia:
 - richiesta di liquidazione, debitamente compilata e sottoscritta dal Contraente o dal Legale Rappresentante se Persona Giuridica (compresi gli eventuali Vincolatari e Beneficiari accettanti del contratto che dovranno inoltre allegare la fotocopia di un documento d'identità valido);
 - originale di polizza e delle eventuali appendici o, se smarriti, dichiarazione di smarrimento firmata dal Contraente o dal Legale Rappresentante se Persona Giuridica;
 - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato;
 - se il Contraente è una Persona Giuridica:
 - visura camerale da cui si possa evidenziare che i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Compagnia possono essere esercitati dal richiedente il riscatto;
 - dichiarazione di percepimento dei redditi nell'attività d'impresa;
 - gli estremi per l'accredito della prestazione.

- In caso di **decesso naturale** dell'Assicurato i Beneficiari devono inviare alla Compagnia:
 - richiesta di liquidazione, debitamente compilata e sottoscritta dai Beneficiari;
 - originale di polizza ed eventuali appendici, ovvero dichiarazione di smarrimento;
 - certificato di morte;
 - atto notorio ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - copia della pubblicazione dell'eventuale testamento;

BCC Vita - Master. Contratto di assicurazione a Termine Fisso con prestazioni rivalutabili ed a premio annuo costante

- decreto del giudice tutelare (se tra gli eredi risultano minorenni o incapaci);
 - informativa e consenso privacy firmato dai Beneficiari;
 - se il Contraente risulta persona diversa dall'Assicurato, dichiarazione resa dal Contraente dalla quale risulti che egli non ha chiesto variazioni di beneficio oltre a quelle già note alla Compagnia;
 - certificazione medica indicante le cause della morte;
 - se il decesso dell'Assicurato è avvenuto per morte naturale:
 - la relazione del medico;
 - copia cartella clinica (su eventuale richiesta dell'ufficio liquidazioni);
 - se il decesso dell'Assicurato è avvenuto per cause accidentali o in caso di decesso violento (es. incidente stradale, omicidio, suicidio, etc.):
 - verbale dell'autorità giudiziaria.
- Per ogni Beneficiario:
- la copia di un documento identificativo e il codice fiscale;
 - decreto del giudice tutelare (se tra i Beneficiari risultano minorenni o incapaci);

In alcuni casi particolari la Compagnia potrà richiedere ulteriore documentazione.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

La Compagnia, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suindicata.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Compagnia è entrata in possesso della documentazione completa ovvero dalla data di ricevimento presso l'Agenzia/Banca cui è appoggiata la polizza, se anteriore.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, indicata nelle presenti Condizioni di assicurazione. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia/Banca cui è appoggiata la polizza.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Le somme dovute dalla Compagnia in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (art. 1923 del Codice Civile).

16. TASSE ED IMPOSTE

Le tasse ed imposte, presenti e future, dovute sui premi, sui pagamenti effettuati dalla Compagnia ed in genere sugli atti dipendenti dal contratto, sono a carico dell'Assicurato o dei Beneficiari ed aventi diritto.

17. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme garantite, dandone comunicazione scritta alla Compagnia la quale ne farà annotazione sul contratto.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso, riscatto, e decesso richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

18. PRESTITI

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti per tutta la sua durata.

19. PRESCRIZIONE

Un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia. E' importante non dimenticarsi dell'esistenza della polizza ed esigere le prestazioni assicurate nei termini di Legge.

L'articolo 2952 del Codice Civile dispone, infatti, che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (il decesso dell'Assicurato ecc.).

BCC Vita - Master. Contratto di assicurazione a Termine Fisso con prestazioni rivalutabili ed a premio annuo costante

20. FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie relative al presente contratto è competente il Foro in cui il Consumatore ha la propria residenza o domicilio.

21. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle Condizioni di assicurazione valgono le disposizioni di Legge.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “BCC Vita Garantita”

Art. 1 - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di BCC Vita S.p.A., che viene contraddistinta con il nome “Gestione Speciale per polizze di Assicurazione sulla Vita” ed indicata nel seguito con la denominazione “BCC Vita Garantita”. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni e/o operazioni di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della presente Gestione Speciale.

La Gestione di “BCC Vita Garantita” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/87 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Il rendimento annuo di “BCC Vita Garantita” per l’esercizio relativo alla revisione contabile si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione di “BCC Vita Garantita” di competenza di quell’esercizio al valore medio di “BCC Vita Garantita” stessa.

Art. 2 - La gestione di “BCC Vita Garantita” è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all’Albo di cui al D. Lgs. 24/2/98 n. 58, la quale attesta la rispondenza di “BCC Vita Garantita” al presente regolamento. In particolare sono sottoposti a revisione contabile la corretta valutazione delle attività attribuite a “BCC Vita Garantita”, il rendimento annuo quale descritto al punto 4 e l’adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

Art. 3 - Ai fini della determinazione del rendimento annuo di “BCC Vita Garantita” l’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre del medesimo anno.

Art. 4 - Per risultato finanziario di “BCC Vita Garantita” si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di “BCC Vita Garantita”, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività in “BCC Vita Garantita” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione in “BCC Vita Garantita” per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio di “BCC Vita Garantita” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di “BCC Vita Garantita”.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione in “BCC Vita Garantita”.

Art. 5 - La Compagnia si riserva di apportare all’Art. 4 di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell’attuale legislazione fiscale.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS 30 GIUGNO 2003 N. 196

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato Codice Privacy) ed in relazione ai dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari, che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento (di seguito denominati cumulativamente i Dati), La/Vi informiamo di quanto segue:

1 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è BCC Vita S.p.A. con sede in Milano (20132), Via Carlo Esterle, 11 in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, reperibile per qualunque questione attinente il trattamento stesso, nonché per l'esercizio dei diritti di cui al successivo articolo 9, all'indirizzo di seguito riportato: Servizio Privacy - BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 Milano (20132), fax 02/89078949. L'elenco dei soggetti responsabili del trattamento dei Dati (cfr. punto 3, lett c) e delle società a cui potranno essere comunicati [cfr. punto 6 lettere a) e b)] possono essere agevolmente consultati da chiunque ne abbia interesse presso la sede di BCC Vita S.p.A..

2 - FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è finalizzato all'espletamento da parte di BCC Vita S.p.A. della conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui BCC Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sempre nell'ambito delle c.d. "finalità assicurative" di trattamento descritte nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9;
- b) può anche essere finalizzato allo svolgimento, da parte di BCC Vita S.p.A. o di altre Società facenti parte del medesimo Gruppo, di attività di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di BCC Vita S.p.A. stessa.

3 - MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) avviene con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli interessati i prodotti e le informazioni da loro richiesti, in particolare è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'articolo 4, comma 1 del Codice Privacy: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità /confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto anche mediante l'uso del fax, del telefono cellulare o fisso, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. BCC Vita S.p.A. utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero, come meglio specificato al successivo punto 6;
- d) per l'offerta di taluni servizi, è svolto sia direttamente dall'organizzazione di BCC Vita S.p.A. che da soggetti esterni a tale organizzazione, in qualità di responsabili (cfr. precedente punto 1) e/o incaricati del trattamento, ovvero da soggetti terzi, in qualità di titolari autonomi di trattamento, cui i dati vengono comunicati per la corretta esecuzione del contratto (cfr. successivo punto 6).

4 - CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a Legge, Regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio), con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera a);
- b) facoltativo, con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera a);
- c) facoltativo, con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera b).

5 - RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i Dati o di prestare il consenso al trattamento:

- a) nei casi di cui al punto 4, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 4, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere.

6 - COMUNICAZIONE DEI DATI

a) I Dati possono essere comunicati - per finalità di cui al punto 2, lett. a), ovvero in forza di specifici obblighi di legge - ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati, con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica, che operano - nel territorio dell'Unione Europea - come autonomi titolari e che costituiscono la c.d. "catena assicurativa". Un elenco di tali soggetti viene di seguito riportato:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene BCC Vita S.p.A. (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge);
- ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano tramite un reciproco scambio di informazioni tra tutte le imprese di assicurazione consorziate, quali il Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di Dati relativi ad Assicurati e Assicurandi e il reciproco scambio degli stessi Dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; ed il Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma);
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.;C.C.;G.d.F.;VV.FF; VV.UU.) ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;

b) inoltre i Dati possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2, lett. b), a Società del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge).

7 - DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

8 - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

Con riferimento ad entrambe le finalità di cui all'articolo 2, i Dati possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea. Con particolare riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, lettera b), nel momento in cui l'interessato rilascerà il suo consenso sottoscrivendo l'apposito modulo, tale consenso servirà anche per autorizzare, sempre per le medesime finalità, il trasferimento dei Dati al di fuori del territorio dell'Unione Europea. Pertanto, se l'interessato non desidera che tale trasferimento non venga effettuato, è necessario che non acconsenta al trattamento dei dati per finalità di cui all'articolo 2, lettera b).

9 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'articolo 7 del Codice Privacy conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

GLOSSARIO

CONTENUTI DEL GLOSSARIO

PREMESSA

Obiettivi

Metodologia

Contenuti

TERMINOLOGIA GENERALE

Definizioni Generali

Glossario

Polizza - definizioni

Premio - definizioni

Prestazioni e garanzie - definizioni

Prestazioni in caso di sopravvivenza

Prestazioni in caso di decesso

Opzioni contrattuali

TERMINOLOGIA SPECIFICA

Terminologia specifica relativa alle polizze sulla vita e di capitalizzazione con partecipazione agli utili

* * *

PREMESSA

Il presente documento contiene un “*glossario*” specifico per le polizze vita. Non tutti i termini riportati si riferiscono necessariamente al prodotto descritto nel presente *Fascicolo Informativo*. Molte voci sono citate allo scopo di fornire una visione più ampia e completa della materia pur non essendo strettamente attinenti.

Obiettivi

Gli obiettivi del *Glossario* sono quelli di razionalizzare l’ampia terminologia relativa alle assicurazioni sulla vita e di costituire una base di riferimento univoca e condivisa.

Metodologia

Il *Glossario* è stato elaborato prendendo in considerazione:

- il glossario delle polizze vita utilizzato dalla Società;
- la terminologia contenuta nelle disposizioni ISVAP in materia di “*trasparenza delle polizze di assicurazione sulla vita*”.

Contenuti

Il *Glossario* è suddiviso in due sezioni:

- una prima sezione generale, dedicata alle varie terminologie tradizionalmente presenti nella generalità dei prodotti commercializzati dal mercato vita e a quelle che definiscono le varie tipologie di polizza, di premio, di prestazione e di garanzia assicurata;
- una seconda sezione relativa alla terminologia usata in maniera specifica per la particolare tipologia del prodotto, che nella prima sezione non è presente o è definita in maniera più generica.

TERMINOLOGIA GENERALE

Questa prima sezione è suddivisa in quattro parti:

- definizioni generali, ossia termini che sono usati generalmente nelle polizze vita;
- definizioni relative alle varie tipologie di polizze commercializzate;

BCC Vita - Master. Contratto di assicurazione a Termine Fisso con prestazioni rivalutabili ed a premio annuo costante

- definizioni relative al premio, ossia alle varie terminologie adottate per definire il premio a seconda che ci si riferisca alle modalità di versamento o alle componenti in cui il premio è o può essere scomposto;
- definizioni relative alle prestazioni ed alle garanzie delle polizze vita.

Definizioni Generali

Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Carenza

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurata.

Caricamenti

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.

Cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Conclusione del contratto

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla società.

Condizioni contrattuali (o di assicurazione)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del Contraente.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

Controassicurazione

Clausola contrattuale che prevede la restituzione dei premi pagati in caso di decesso dell'assicurato, secondo le modalità precisate nelle condizioni di assicurazione.

Costi (o spese)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.

Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

Costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

Dichiarazioni precontrattuali

Informazioni fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatte od omette di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o no intenzionalmente o gravemente negligente.

Diritto proprio (del Beneficiario)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Durata del pagamento dei premi

Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

Esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

Estensione territoriale

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili, unit-linked e index-linked);
- nota informativa;
- condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento del fondo interno per le polizze unit linked o del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili;
- glossario;

Impignorabilità e inalienabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Impresa di assicurazione

Vedi "Società".

Intermediario

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

Interessi di frazionamento

In caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata.

Ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.

ISVAP

BCC Vita - Master. Contratto di assicurazione a Termine Fisso con prestazioni rivalutabili ed a premio annuo costante

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Liquidazione

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

Pegno

Vedi "cessione".

Perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

Periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

Prestito

Somma che il contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la società ed il contraente mediante appendice da allegare al contratto.

Principio di adeguatezza

Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Questionario sanitario

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

Quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

Recesso (o ripensamento)

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Riattivazione

Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riduzione

Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguente alla scelta effettuata dal contraente di sospendere il pagamento dei premi periodici, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti.

Riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

Riscatto parziale

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.

Rischio di cambio

Rischio a cui si espone chi ha attività denominate in valuta diversa da quella di conto. Tale rischio si rende concreto per il Contraente quando il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell'attività finanziaria calcolata nella moneta di conto.

Rischio di credito (o di controparte)

Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all'eventualità che l'emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale.

Rischio di interesse

Rischio collegato alla variabilità del prezzo dell'investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa.

Rischio di liquidità

Rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore.

Rischio di mercato

Rischio che dipende dall'appartenenza dello strumento finanziario ad un determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato.

Rischio di performance

Rischio di non riuscire ad attribuire al contratto un determinato rendimento.

Rischio di prezzo

Rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell'investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari.

Rischio finanziario

Rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell'investimento ad una data futura.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

Sconto di premio

Operazione descritta nella nota informativa attraverso la quale la società riconosce al contraente una riduzione del premio, e quindi di fatto una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni quali il pagamento di un premio eccedente una certa soglia prefissata dalla società stessa.

BCC Vita - Master. Contratto di assicurazione a Termine Fisso con prestazioni rivalutabili ed a premio annuo costante

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Sovrappremio

Maggiorazione di premio richiesta dalla società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l'assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

Tasso di riscatto

Tasso di interesse annuo utilizzato per determinare l'importo netto del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto richiesta dal contraente.

Trasformazione

Richiesta da parte del contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il contraente e la società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.

Valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Vincolo:

Vedi "cessione".

Polizza - Definizioni

Contratto (di assicurazione sulla vita)

Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Contratto (di capitalizzazione)

Contratto con il quale la società, decorso un termine non inferiore a cinque anni e senza alcuna condizione legata al verificarsi di eventi attinenti alla vita umana, si impegna a pagare un capitale a fronte del pagamento del premio.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Polizza caso vita

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la società si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.

Polizza caso morte (o in caso di decesso)

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell'Assicurato avvenga nel corso della durata del contratto, o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato.

Polizza collettiva

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione stipulato da un Contraente costituito da una persona giuridica, quale ad esempio il datore di lavoro o una determinato ente rappresentante una categoria professionale, nell'interesse di un gruppo di Assicurati, quali ad esempio i dipendenti dell'azienda o gli appartenenti alla categoria professionale stessa.

Polizza con partecipazione agli utili

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.

BCC Vita - Master. Contratto di assicurazione a Termine Fisso con prestazioni rivalutabili ed a premio annuo costante

Polizza di assicurazione sulla vita

Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

Polizza di capitalizzazione

Contratto con il quale la società si impegna a pagare al Beneficiario una somma ad una determinata data di scadenza a fronte del versamento di un premio unico o di premi periodici, senza convenzioni o condizioni legate ad eventi attinenti alla vita umana.

Polizza di puro rischio

Categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell'Assicurato quali il decesso, l'invalidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi.

Polizza fip o pip (forma o piano individuale pensionistico)

Categoria di contratti di assicurazione sulla vita emessi in attuazione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 9 ter del d.lgs. n. 124/93, ossia forme di previdenza complementare con la finalità di integrare, al raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione dovuta dal sistema pensionistico obbligatorio di base.

Polizza index-linked

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a contenuto finanziario con prestazioni collegate all'andamento di un indice azionario, ad un paniere di indici azionari o ad un altro indice finanziario di riferimento. E' un contratto di natura indicizzata, in quanto tende a replicare il rendimento di una grandezza economica, tipicamente un indice di borsa, attraverso particolari accorgimenti tecnici.

Polizza indicizzata

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione per il quale l'ammontare della prestazione della società, del premio che il Contraente versa e, eventualmente, di altre espressioni monetarie contenute nel contratto, varia secondo l'andamento di particolari indici di riferimento.

Polizza mista

Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l'Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Polizza rivalutabile

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della società stessa.

Polizza unit-linked

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di attivi contenuti in un fondo di investimento interno o di un OICR.

Premio - Definizioni

Premio aggiuntivo (o integrativo)

Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio annuo

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio complessivo (o lordo)

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

Premio di tariffa

Somma del premio puro e dei caricamenti.

Premio puro

Importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla società con il contratto di assicurazione. E' la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi

BCC Vita - Master. Contratto di assicurazione a Termine Fisso con prestazioni rivalutabili ed a premio annuo costante

demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari.

Premio rateizzato o frazionato

Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più rate da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o trimestre. Rappresenta un'agevolazione di pagamento offerta al contraente, a fronte della quale la società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti interessi di frazionamento.

Premio unico

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.

Premio unico ricorrente

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi, in cui ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.

Tasso di premio

Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.

Prestazioni E Garanzie - Definizioni

Garanzia principale

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

Prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prestazione minima garantita

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

Prestazioni In Caso Di Sopravvivenza

Garanzia di rendimento a scadenza

Valore minimo del rendimento finanziario attribuito alle prestazioni assicurate alla scadenza in base a determinate condizioni stabilite nel contratto, generalmente purché siano stati pagati tutti i premi pattuiti.

Pagamento di somme periodiche

Pagamento al Beneficiario di determinati importi in corrispondenza di determinati periodi, di ammontare predeterminato o variabile secondo modalità indicate nelle condizioni contrattuali, erogati generalmente alle ricorrenze annuali del contratto e/o a scadenza.

Prestazione a scadenza

Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.

Prestazioni In Caso Di Decesso

Capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.

Opzioni Contrattuali

Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da capitale in rendita vitalizia

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita. Al decesso dell'Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita.

Terminologia specifica relativa alle polizze sulla vita e di capitalizzazione con partecipazione agli utili

Aliquota di retrocessione (o di partecipazione)

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Società riconosce agli Assicurati.

Composizione della Gestione separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione separata.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Dati storici

Risultato economico in termini di rendimento finanziario realizzato della Gestione separata negli ultimi anni.

Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti collegati a Gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.

Fusioni di Gestioni separate

Operazione che prevede la fusione di due o più Gestioni separate tra loro.

Gestione separata (o speciale)

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione separata e dall'aliquota di retrocessione o dalla spese di gestione trattenute deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione separata, ad esempio dal 1° di ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

Prospetto annuale della Gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione separata.

Regolamento della Gestione separata

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la Gestione separata.

Rendiconto annuale della Gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.

Rendimento finanziario

Risultato finanziario della Gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

Rivalutazione minima garantita

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

BCC Vita - Master. Contratto di assicurazione a Termine Fisso con prestazioni rivalutabili ed a premio annuo costante

Spese di gestione

Onere in percentuale trattenuto su base annua, come stabilito dalle Condizioni contrattuali, dal rendimento finanziario realizzato dalla Gestione separata.

Società di revisione

Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione separata.

Tasso minimo garantito

Rendimento finanziario, annuo composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata.

Tasso Swap

Lo swap, in finanza consiste nello scambio di flussi di cassa tra due controparti. Questa struttura (chiamata IRS, cioè interest rate swap) può essere utile per immunizzarsi da fluttuazioni di mercato. Nell'accordo di swap vengono stabilite le date in cui i pagamenti verranno effettuati ed il modo in cui saranno calcolati. Pertanto, la tipologia di operazione di swap utilizzata in tale contratto è quella in base ai dei flussi finanziari scambiati: swap di interessi (interest rate swap, IRS);

Tasso tecnico

Rendimento finanziario, annuo composto, che la Società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.



BCC Vita S.p.A.

Compagnia di assicurazioni vita per il Credito Cooperativo

Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al N. 019

Capitale Sociale € 62.000.000,00 int. vers. Registro Imprese Milano REA n. 1714097

Autorizzata con provvedimento ISVAP n. 2091 del 29-05-2002

pubblicato sulla G.U. n. 132 del 07-06-2002

Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00143

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte
della Società Cattolica di Assicurazione

Codice fiscale e Partita Iva 06868981009

Sede Legale, Operativa e Direzione Generale Via Carlo Esterle, 11 20132 Milano

Telefono (+39) 02 466275 Telefax (+39) 02 89078949 E-mail info@bccvita.bcc.it

“BCC Vita Master”

Polizza di assicurazione

Tariffa a Termine Fisso con prestazioni rivalutabili ed a premio annuo costante

Codice Tariffa 5001R

Polizza n. x.xxx.xxx

Banca di Credito Cooperativo: ABI: – CAB:

ASSICURATO

Cognome Nome:
 Data di nascita:
 Luogo di nascita:

Codice Fiscale:
 Prov: Sesso:

CONTRAENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE (*)

Cognome Nome/Ragione Sociale:
 Data di nascita:
 Luogo di nascita:
 Residenza/Sede Legale:

C. F./P. IVA:
 Prov: Sesso:
 Prov:

Leg. Rappr.:
 Data di nascita:
 Tipo Documento:
 Data del rilascio:
 Luogo:

- Data di scadenza:

C. F.: Sesso:
 Numero Documento:
 Rilasciato da:

(*) ai sensi della Legge 197/1991 e successive integrazioni/modificazioni

DATI DI POLIZZA

Data di decorrenza:
 Età assicurativa:

Data di scadenza:

Durata: Durata pagamento premi:

Capitale assicurato ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.

€

Tipo premio: Anno costante

Frazionamento:

Premio di
 perfezionamento:

Importo netto: di cui sovrappremio:

Costo fisso: Importo Totale:

€

€

€ 15,00

€

Premio rate successive

Importo netto: di cui sovrappremio:

Costo fisso: Importo Totale:

€

€

€ 1,00

€

Totale versamento primo anno: €

L'importo di premio da considerarsi ai fini della detraibilità, con riferimento al premio di perfezionamento e secondo la normativa vigente, è pari a €

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO
 (da compilarsi dopo aver letto almeno la Scheda sintetica del prodotto offerto)

Gentile Cliente, il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, informazioni necessarie a valutare l'adeguatezza del contratto che intende sottoscrivere alle Sue esigenze personali, assicurative e finanziarie, tenendo presente che la mancanza di tali informazioni può ostacolare la valutazione.

Qualora Lei non intenda fornire le informazioni richieste, Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere la "Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni richieste" sotto riportata.

- 1. Et  Contraente:** [] anni
- 2. Et  Assicurato:** [] anni
- 3. Qual   il Suo stato occupazionale attuale?**
- Non occupato []
- Occupato in modo non continuativo []
- Dipendente a tempo indeterminato []
- Lavoratore autonomo/imprenditore []
- Pensionato []
- 4. Lei ha eventuali altri soggetti da tutelare (carichi familiari o altri soggetti)?**
- S  []
- No []
- 5. Qual   attualmente il Suo livello di reddito lordo annuo?**
- Fino ad   20.000,00 []
- Da   20.001,00 a   50.000,00 []
- Da   50.001,00 a   150.000,00 []
- Oltre   150.000,00 []
- 6. Qual   l'entit  del patrimonio liquido o liquidabile a breve a Sua disposizione per l'investimento assicurativo?**
- Fino ad   20.000,00 []
- Da   20.001,00 a   50.000,00 []
- Da   50.001,00 a   150.000,00 []
- Oltre   150.000,00 []
- 7. Quale obiettivo assicurativo-previdenziale intende perseguire in prevalenza con il presente contratto?**
- Protezione assicurativa di rischio (es. morte) []
- Previdenza/pensione complementare []
- Risparmio/investimento []
- 8. Come intende perseguire i Suoi obiettivi di protezione/previdenza/risparmio?**
- Mediante versamenti unici []
- Mediante versamenti ricorrenti []
- 9. Qual   l'orizzonte temporale previsto di disinvestimento?**
- Breve (da 1 a 5 anni) []
- Medio (oltre i 5 e fino 10 anni) []
- Lungo (oltre i 10 anni) []

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE

Io sottoscritto dichiaro di non voler rispondere alle domande riportate nel Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ci  ostacola la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative.

Il Contraente _____

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA

Il sottoscritto Intermediario dichiara di aver informato il Cliente dei principali motivi, sopra riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative. Il sottoscritto Cliente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.

L'Intermediario _____

Il Contraente _____

Milano, xx/xx/xxxx

Il Contraente/Assicurato

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, COMUNI E SENSIBILI DEL CONTRAENTE

Cognome e Nome del Contraente/Assicurato:

Con riferimento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e, preso atto dell'informativa di cui all'articolo 13 del predetto Decreto (di seguito denominata l'Informativa), che confermo essermi stata consegnata e di aver letto attentamente, dichiaro quanto segue:

ACCONSENTO	
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ al trattamento dei Dati, sia comuni che sensibili, che mi riguardano, per le finalità indicate al punto 2, lettera a) dell'Informativa; ➤ alla comunicazione dei Dati alle categorie di soggetti indicate al punto 6, lettera a), della predetta Informativa, sempre per le finalità di cui al punto 2, lettera a), dell'Informativa o perché richiesta dalla legge; ➤ al trasferimento dei Dati all'estero come indicato al punto 8 dell'Informativa (Paesi UE e Paesi extra UE), sempre per le finalità di cui al punto 2, lettera a) dell'Informativa.
2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ al trattamento dei Dati, sia comuni che sensibili, che mi riguardano per finalità di cui al punto 2, lettera b) dell'Informativa; ➤ alla comunicazione degli stessi alle categorie di soggetti, indicate al punto 6, lettera b) dell'Informativa sempre per le finalità di cui al punto 2, lettera b) dell'Informativa. ➤ al trasferimento dei Dati in Paesi extra UE come indicato al punto 8 dell'Informativa per le finalità di cui al punto 2, lettera b) dell'Informativa.

Milano, xx/xx/xxxx

Il Contraente/Assicurato _____

Per l'identificazione di Contraente/Assicurato/Legale Rappresentante

 Timbro e firma della Banca

BCC Vita S.p.A.
 Il Direttore Generale





Direzione Generale

Via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano
telefono 02 466275 - fax 02 89078949
www.bccvita.it
e-mail: info@bccvita.bcc.it



UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n. 05.1072

Codice Modello n. 5001R - Ultimo aggiornamento: 22/03/2010